SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 novembre 2014 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2014.

Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, la quale prevede all'art. 1, che con decreto del Ministero dell'Economia, viene fissato il tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il D.M. del 13 maggio 2011, pubblicato nella *G.U.* n. 126 del 1° giugno 2011, che ha fissato nella misura dell' l% lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere a decorrere dal 1° maggio 2011;

Vista la nota DT 69727 del 19 settembre 2014 con la quale il Dipartimento del Tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali fruttifere in relazione all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,24 % lordo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2014

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

14A08536

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2014.

Abrogazione del decreto n. 83 del 14 marzo 2014 di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 15, 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 468 del 27 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 09 del 13 gennaio 2014 che ha fatto cessare gli oneri di servizio pubblico, di cui al decreto ministeriale 36 del 29 dicembre 2005, sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa e Alghero-Torino e viceversa e nelle premesse sono stati dichiarati scaduti, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 11 del regolamento CE 1008/2008, i medesimi oneri sulle rotte Cagliari-Palermo e viceversa e Cagliari-Firenze e viceversa;
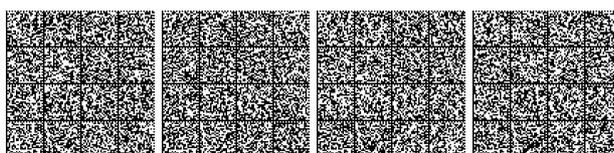
Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 marzo 2014, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, ed in particolare l'art. 3 che fissa al 26 ottobre 2014 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri, l'art. 4, e il paragrafo 4.1 dell'allegato al medesimo decreto che fissano le modalità di presentazione dell'accettazione da parte dei vettori comunitari delle rotte sopra menzionate;

Vista la nota n. 4277 del 4 aprile 2014 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna chiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di «attendere esplicite comunicazioni da parte della Regione concernenti la volontà di dar seguito alla pubblicazione della nota informativa sulla G.U.U.E. del decreto impositivo n. 83 del 14 marzo 2014 e dei successivi adempimenti procedurali di gara ai sensi del Regolamento CE 1008/2008»;

Considerato che entro la data del 28 luglio 2014 nessun vettore comunitario ha accettato di operare, senza compensazione finanziaria, i collegamenti onerati Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, alle condizioni imposte dal sopracitato decreto ministeriale n. 83 del 14 marzo 2014;

Vista la nota ministeriale n. 2425 del 16 luglio 2014 che chiede alla Regione Autonoma della Sardegna un parere sull'opportunità di abrogare il regime onerato imposto sulle rotte minori sarde con decreto 83 del 14 marzo 2014;

Vista la nota n 9588 del 6 ottobre 2014 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto l'adozione del decreto di abrogazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, confermando però l'intendimento della medesima Regione di elaborare un nuovo regime di oneri di servizio pubblico sulle rotte minori sarde;

Considerato che, dalla data del 26 ottobre 2014, nessun vettore intracomunitario può prestare servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, se non in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 83 del 14 marzo 2014;

Considerato che gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 15, par. 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008, devono astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione, salvo quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento stesso;

Ravvisata la necessità che occorre fare cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 83 del 14 marzo 2014;

Valutata l'opportunità di mantenere il regime onerato di cui al decreto ministeriale n. 36 del 29 dicembre 2005, così come modificato dal decreto ministeriale n. 468 del 27 dicembre 2013 su alcune rotte minori della Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 83 del 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2014, aventi ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Verona e viceversa».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 22 ottobre 2014

Il Ministro: LUPI

14A08496

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2014.

Fondo europeo per la pesca - Modalità attuative in misura 3.1. «Azioni Collettive».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il vademecum FEP della Commissione della comunità europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Vista la revisione del Programma Operativo, predisposta in conformità al disposto dell'art. 18, comma 2, del citato Regolamento (CE) n. 1198/2006, inviata ufficialmente alla Commissione europea in data 1° agosto 2013;

Visto il documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013";

Visto il decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione;

Vista la modifica dell'Accordo Multiregionale, approvata nella seduta del 14 gennaio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Vista la decisione della Commissione europea n. 4879 del 1° agosto 2013 inerente l'approvazione delle Linee Guida sulla chiusura del FEP 2007/2013;

Ritenuto opportuno destinare a detta iniziativa fondi gestiti dall'Autorità di Gestione per un importo totale di euro 5.462.234,00;

Ritenuto opportuno adottare le modalità attuative della misura 3.1 "Azioni collettive" di cui all'art. 37 comma 1 lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O del Regolamento (CE) n. 1198/2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta al finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attuati con la partecipazione attiva degli stessi operatori, o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

Art. 2.

Area territoriale di attuazione

Sono considerati ammissibili gli interventi attuati o da attuarsi nei territori delle Regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi indicati all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006 (escluse le lettere m ed *n)*, ricadenti nel territorio delle Regioni Convergenza compresi i prospicienti ambiti marini. Il contributo previsto all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1198/2006 non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.

2. Gli interventi finanziabili devono essere finalizzati oppure essere riconducibili o assimilabili a uno o più dei seguenti obiettivi:

a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;

c) rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma;

d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche tramite la tracciabilità;

f) migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;

g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;

h) realizzare investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti ;

i) accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;

j) promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca;

k) collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;

l) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'art. 26 paragrafo 4 del regolamento FEP;

m) effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.

3. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio, così come gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando.

Art. 4.

Soggetti ammissibili a finanziamenti

I soggetti ammessi al finanziamento sono le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg.(CE) n. 104/2000 e s.m.i.; consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura; micro piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, enti/organismi pubblici; associazioni riconosciute del settore della pesca e dell'acquacoltura; Enti scientifici pubblici e privati, organizzazioni sindacali del settore pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale; associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della l'art. 13 della L. n. 394/86.

Per le operazione di cui al punto "l" dell'art. 3, sono tuttavia ammissibili solo le spese sostenute dall'organizzazione che intraprende l'operazione e non quelle sostenute dai pescatori e dai proprietari di pescherecci che vi partecipano.

1. Le imprese per essere ammesse al finanziamento devono essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

2. Non possono essere ammesse a finanziamento le imprese sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. Non possono essere ammessi a finanziamento i soggetti già destinatari di finanziamenti FEP o SFOP che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi o che non abbiano concluso gli investimenti cofinanziati entro le scadenze del Programma.

Art. 5.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato "A" e sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata, a pena di irricevibilità, da copia del documento di identità in corso di validità del soggetto istante.

2. La domanda, completa della relativa documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione, presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – viale dell'Arte,16 – 00144 Roma Segreteria della Direzione (III° piano), con qualunque mezzo entro il 60^ giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla *G.U.* Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro della Segreteria della Direzione, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione della Segreteria è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Direzione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta dello stesso.

3. La certificazione a corredo della domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda, o alla data di spedizione in caso di invio a mezzo raccomandata.

Art. 6.

Documentazione richiesta per accedere alla misura

1. Il soggetto che intende accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto dovrà presentare la seguente documentazione in corso di validità, unitamente alla domanda di cui all'allegato "A", con allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto istante;

a. Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000, come da allegato "B", con allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto istante;

b. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, certificando i seguenti dati:

Numero di iscrizione;

Data di iscrizione;

Forma giuridica;

Codice fiscale;

Partita IVA;

Sede legale;

Estremi dell'atto di costituzione;

Capitale sociale;

Durata della società;

Oggetto sociale.

c. per le persone giuridiche: copia conforme dell'Atto costitutivo, dello Statuto;

d. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

e. per le persone giuridiche: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare il numero di dipendenti, la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;

g. presentazione di una dichiarazione in originale rilasciata da istituto di credito attestante una capacità finanziaria adeguata ai costi relativi al progetto presentato;

h. relazione descrittiva del progetto e degli obiettivi perseguiti riconducibili agli interventi ammissibili di cui all'art. 3, sottoscritta dal richiedente/dal legale rappresentante della società. In particolare la relazione deve evidenziare come il progetto:

presenti un interesse comune, ovvero contribuisca all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione di generale;

sia localizzato o abbia ricaduta in un territorio, e/o prospiciente ambito marino, ricadente in Area Obiettivo Convergenza;

elementi utili a consentire l'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 11;

descrizione analitica dei singoli investimenti previsti e loro obiettivi;

per interventi inerenti i pescherecci, gli stessi devono essere iscritti in uno dei compartimenti marittimi ricadenti nel territorio di una regione in area obiettivo Convergenza;

i. Elenco descrittivo dei singoli investimenti previsti e loro costi. Si rappresenta che per ogni voce di costo deve essere espressamente indicato il preventivo di riferimento;

j. preventivi di spesa;

k. *curriculum vitae* degli esperti, degli eventuali formatori e dei responsabili scientifici coinvolti nell'esecuzione del progetto;

l. copia delle eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, concernente la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento.

m. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istante, con la quale si attesta che per la realizzazione del progetto non occorrono autorizzazioni, pareri e nulla osta;

n. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo e relative planimetrie generali e di dettaglio;

o. documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei luoghi e delle strutture oggetto dell'intervento;

p. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che gli interventi previsti nel progetto, non riguardano la sostituzione di beni che abbiano fruito di un contributo comunitario nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto;

q. copia dell'atto di proprietà, o di affitto, o di concessione, dell'immobile o dell'area nella quale ricade la realizzazione del progetto;

r. nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'area oggetto del progetto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli e documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto per tutta la durata del progetto;

s. dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, di impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data dell'accertamento amministrativo finale;

t. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime IVA non recuperabile.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata e/o mancante.

Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rese ai sensi del d.P.R n. 445/2000 e a ciascuna deve essere allegata a pena di irricevibilità/esclusione copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità del soggetto firmatario.

Per le istanze di finanziamento ammesse a contributo l'Amministrazione effettuerà il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del dPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della misura, sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati all'art. 3, che rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, sostenute a decorrere dalla data di presentazione del progetto.

2. Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate:

a) attrezzature e infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;

b) attrezzatura informatica, e relativi software di tipo specialistico;

c) materiali di consumo di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto;

d) spese per personale esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali, *etc)* nel limite massimo del 10% del costo del progetto al netto delle suddette spese;

e) costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari;

f) spese relative alla cooperazione con istituti scientifici, centri di formazione;

g) spese generali nel limite massimo del 10% del progetto al netto delle suddette spese;

h) spese per infrastrutture destinate all'apprendimento permanente (quali edifici, pescherecci, ecc.) nei limiti del 10% delle spese totali ammissibili; computer ed altre attrezzature necessarie per la formazione non sono considerate infrastrutture e non rientrano pertanto nella soglia del 10%;

i) spese connesse alla realizzazione del progetto (affitto imbarcazioni o attrezzature, etc.).

Le tipologie di spesa sopraindicate non debbono intendersi esaustive.

Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento, ai sensi del presente decreto, le seguenti spese:

a) le spese riferibili a contributi in natura,

b) costi di funzionamento,

c) canoni delle concessioni demaniali;

d) i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate, esclusi i materiali di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto;

e) interessi passivi;

f) spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale;

g) spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;

h) acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;

i) IVA se non definitivamente ed effettivamente sostenuta dal beneficiario finale;

j) tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;

k) spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;

l) costi relativi alla pesca sperimentale.

Art. 9.

Quantificazione delle risorse e misura del contributo

1. Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnati euro 5.462.234,00 a valere sui fondi dell'obiettivo Convergenza.

2. Il contributo a fondo perduto è calcolato in percentuale sul costo progettuale ritenuto ammissibile ed è pari a:

a) 100% nel caso di progetti che rientrino nei punti *a)*, *c)*, *g)*, *i)*, *j)*, *k)*, *l)* di cui all'art. 3;

b) 80% nel caso di progetti che rientrino nei punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *m)* di cui all'art. 3.

3. Indipendentemente dall'importo totale necessario alla realizzazione del progetto, la spesa massima ammissibile è pari ad euro 1.000.000,00.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto di intervento.

Art. 10.

Istruttoria delle istanze

1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

3. Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 5;

la mancata sottoscrizione della domanda;

mancanza della fotocopia del documento di identità in corso di validità allegato alle dichiarazioni rese ai sensi del dPR 445/2000.

4. L'istruttoria è condotta da apposita Commissione designata dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti. Le istanze valutate positivamente sono inserite dalla Commissione in una graduatoria successivamente approvata con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le graduatoria, adottata con decreto del Direttore generale è pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

A parità di punteggio, prevarrà la data e l'ora di ricezione della domanda apposta sul timbro dalla Segreteria della Direzione Generale. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio in seduta pubblica.

Nella graduatoria saranno indicati per ciascun progetto:

numero identificativo del progetto;

nominativo del beneficiario/ragione sociale;

codice fiscale o P. IVA;

spesa ammessa a contributo;

quota contributo comunitario;

quota contributo nazionale;

punteggio.

Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria, mediante decreto nel quale saranno indicati i tempi di realizzazione dell'intervento e la data ultima per la presentazione della domanda di saldo.

5. Per i progetti il cui contributo è superiore a 154.937,00 euro l'emanazione del provvedimento di concessione è subordinato all'acquisizione da parte del Ministero del certificato antimafia rilasciato dalla competente Autorità ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero trascorsi 45 giorni dalla data di richiesta dello stesso.

6. Al termine della realizzazione del progetto e prima della liquidazione dell'ultimo pagamento, il beneficiario deve dimostrare i raggiungimento del punteggio assegnato ovvero il punteggio accertato da parte dell'Amministrazione dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

7. Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

Art. 11.

Criteri di selezione

La Commissione di cui all'art. 10 determina il punteggio applicabile sulla base dei seguenti criteri:

Tabella A - Azioni finanziate al 100%

Azioni Finanziate al 100%	Descrizione	Peso	Indicazione	Valore	Punteggio
Criteri		A		B	C=A*B
1: Contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione o conservazione delle risorse	N. pescatori destinatari (NP)	**6**	NP fino a 19	**0,3**	
			NP da 20 a 40	**0,6**	
			NP superiore a 40	**1**	
	Kmq di aree marine interessate	**4**	kmq inferiore a 3	**0,3**	
			kmq da 3 a 6	**0,6**	
			kmq superiore a 6	**1**	
2: Rimuovere dai fondali gli attrezzi di pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma.	N. pescatori coinvolti nell'iniziativa	**5**	NP fino a 19	**0,3**	
			NP da 20 a 40	**0,6**	
			NP superiore a 40	**1**	
	N. imbarcazioni coinvolte nell'operazione di rimozione (NI)	6	NI fino a 4	**0,3**	
			NI da 5 a 10	**0,6**	
			NI superiore a 10	**1**	
	Associazioni ambientaliste coinvolte dall'operazione (AA)	6	SI	**1**	
3: Sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli.	Kmq area interessata	3	kmq inferiore a 3	**0,3**	
			kmq da 3 a 6	**0,6**	
			kmq superiore a 6	**1**	
	N. addetti interessati dall'azione (NA)	6	NA fino a 19	**0,3**	
			NA da 20 a 40	**0,6**	
			NA superiroe a 40	**1**	
4: Contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera all'articolo 26 paragrafo 4.	migliorare accesso zone pesca	**2**	SI	**1**	
	promuovere organizzazione filiera	**4**	SI	**1**	
	riduzione sforzo di pesca	**4**	SI	**1**	
	innovazioni tecnologichesulle tecniche di pesca	**2**	SI	**1**	
	migliorare competenze sicurezza	**2**	SI	**1**	

5: Accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione.	Numero di pescatori coinvolti nell'iniziativa	8	NP fino a 19	0,3	
			NP da 20 a 40	0,6	
			NP superiore a 40	1	
	Centro di formazione coinvolto	**6**	SI	**1**	
	Strumenti di formazione permanente	**8**	SI	**1**	
6: collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate.	Percentuale del numero di donne interessate dall'iniziativa (PND) rispetto al numero totale del personale coinvolto	**8**	PND fino a 19%	**0,3**	
			PND da 20% a 40%	**0,6**	
			PND superiore a 40%	**1**	
	Numero di organizzazioni interessate (NO)	**6**	NO fino a 3	**0,3**	
			NO superiore a 3	**0,6**	
7: Promuovere il partenariato tra scienziati e operatori del settore della pesca (OSP).	Numero degli operatori del settore della pesca coinvolti (OSP)	**7**	OSP inferiroe a 20	**0,3**	
			OSP da 20 a 40	**0,6**	
			OSP sueperiore a 40	**1**	
	Numero scienziati coinvolti nell'iniziativa (NS)	**7**	NS 1	0,3	
			NS da 2 a 4	0,6	
			NS superiore a 4	1	
TOTALE		**100**			

Il progetto può comprendere diversi interventi ammissibili ed il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati sulla base dei criteri, dei pesi e delle indicazioni di cui alla Tabella A.

Tabella B - Azioni finanziate all’80%

Finanziamento all’80%	Descrizione	Peso	Indicazione	Valore	Punteggio
Criteri		A		B	C=A*B
1: Promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie.	N. di pescatori coinvolti (P)	5	P fino a 19	0,3	
			P da 20 a 40	0,6	
			P maggiore di 40	1	
	Presenza di almeno un Organismo scientifico	5	Si	1	
2: Migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza a terra e a bordo**.**	Numero di addetti coinvolti dall’iniziativa (AI)	10	AI fino a 19	0,3	
			AI da 20 a 40	0,6	
			AI maggiore di 40	1	
3: Contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.	Iniziative inerenti i prodotti della pesca	5	Si	**0,5**	
	Iniziative inerenti i prodotti dell'acquacoltura	5	Si	**1**	
	N. imprese coinvolte (NI)	10	NI 1	0,3	
			NI da 2 a 4	0,6	
			NI superiore a 4	1	
4: Migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.	N. delle imprese coinvolte (NI)	10	NI 1	0,3	
			NI da 2 a 5	0,6	
			NI superiore a 5	1	
	N. pescatori coinvolti (NP)	10	NP fino a 15	0,6	
			NP superiore di 15	1	
5: effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca.	N. Paesi terzi interessati (PT)	10	PT 1	0,6	
			PT superiore a 1	1	
6: Realizzare investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti	Investimenti per il trattamento degli scarti	10	Si	**1**	
	Investimenti per la produzione trasformazione e commercializzazione	10	Si	**2**	
	investimenti localizzati in porti di pesca e/o in luoghi di sbarco	10	Si	**2**	
TOTALE		**100**			

Il progetto può comprendere diversi interventi ammissibili ed il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati sulla base dei criteri, dei pesi e delle indicazioni di cui alla Tabella B.

Un progetto non può comprendere tipologie di interventi ammissibili che rientrano in entrambe le Tabelle.

Art. 12.

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la data di inizio lavori. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

2. Le fatture di spesa relative al progetto ammesso a contributo dovranno essere pagate dal beneficiario entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Eventuali fatture e pagamenti con data successiva al 31 dicembre 2015 non potranno essere oggetto di contributo.

3. L'eventuale maggiore spesa sostenuta dal beneficiario non comporta un aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

Art. 13.

Varianti in corso d'opera

1. Per variante progettuale si intende un'alterazione dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo.

2. È possibile concedere una sola variante.

3. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono sottoposte preventivamente all'esame dell'Amministrazione che provvederà alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso.

5. È consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti nonché modifiche di dettaglio che non incidono sulla conformità progettuale.

6. La sostituzione di eventuali istituti scientifici presenti nell'esecuzione del progetto deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione di cui al successivo punto 16, comporta la relativa diminuzione del contributo concesso.

Art. 14.

Proroghe

1. È possibile richiedere una sola proroga dei termini, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 12.

2. La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.

Art. 15.

Vincoli di alienabilità e di destinazione

1. I beni oggetto di finanziamento non possono essere venduti o ceduti, salvo autorizzazione preventiva, né distratti dalla destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi decorrenti dalla data di accertamento amministrativo.

2. In caso di vendita o cessione previamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

3. In caso di vendita o cessione non previamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

4. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Art. 16.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione, ovvero la spesa sostenuta e ritenuta ammissibile è pari almeno al 50 % della spesa ammessa a contributo.

2. Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

a) primo anticipo fino al 50% del contributo concesso per la realizzazione dell'intero progetto previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;

b) secondo anticipo fino ad un ulteriore 30%, previa verifica amministrativa delle spese sostenute dalla ditta beneficiaria finalizzata all'accertamento del corretto e completo utilizzo delle somme erogate a titolo di I° anticipo. L'anticipo potrà essere erogato dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta del beneficiario del contributo;

c) stato di avanzamento lavori. La domanda di pagamento di stato avanzamento lavori può essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. L'erogazione del contributo è subordinato all'esito positivo delle opportune verifiche eseguite da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di uno o più anticipi, verranno erogati gli importi eccedenti le somme già liquidate;

d) saldo allo stato finale dei lavori. L'erogazione del contributo è subordinato all'esito positivo delle opportune verifiche eseguite da parte dell'Amministrazione;

e) in alternativa in un'unica soluzione allo stato finale dei lavori.

3. La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione;

2. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono indicare il codice CUP, il servizio prestato o il bene acquistato e, ove presente, il relativo numero di matricola. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalità di pagamento;

3. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.);

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;

6. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo;

7. in caso di investimenti strutturali superiori a euro 500.000,00, spese per la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea.

L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento.

4. La richiesta della totalità o del saldo del contributo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione;

2. fotocopia delle fatture e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono indicare il codice CUP, il servizio prestato o il bene acquistato e, ove presente, il relativo numero di matricola. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare le modalità di pagamento;

3. fotocopia della documentazione probante l'avvenuto pagamento delle fatture (bonifico, assegno, estratto di conto corrente, etc.);

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5. copia della concessione edilizia e/o eventuali autorizzazioni, pareri ecc, necessari per la realizzazione dell'investimento, qualora non allegati alla domanda di finanziamento;

6. limitatamente alle opere edili e/o di impiantistica: Computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori, e vistato per congruità da un ufficio tecnico pubblico o da un tecnico abilitato iscritto all'albo;

7. in caso di investimenti strutturali superiori a euro 500.000,00, spese per la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea;

8. ove previsto, certificato di agibilità.

L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento.
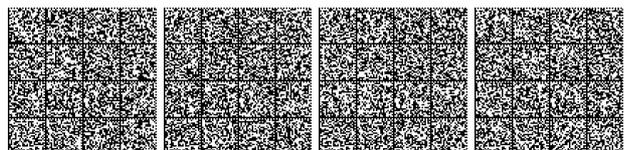
Art. 17.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

a) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture);

b) assicurarsi che ciascuna fattura di spesa rechi l'indicazione del codice CUP fornito dall'amministrazione (fatte salve le fatture che vanno dalla presentazione del progetto alla comunicazione del CUP da parte dell'Amministrazione, per le quali rimane comunque valida la disposizione di cui alla precedente lettera *a)*;

c) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro il limite complessivo per progetto di 1.000 euro;

d) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;

e) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

f) in caso di investimenti strutturali superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di una targa che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità.

2. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto, incorre nella perdita del finanziamento concesso.

Art. 18.

Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare la realizzazione degli interventi, il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione, approvato con decreto direttoriale n. 13 del 21 aprile 2010.

Nel caso in cui il progetto ammesso a contributo, nella fase di attuazione, abbia natura commerciale o comunque generi un profitto, in sede di rendicontazione finale lo stesso deve essere esplicitamente quantificato per consentirne la detrazione dal finanziamento.

Art. 19.

Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;

per coefficiente di realizzazione inferiore al 50% del progetto;

per il non raggiungimento di un punteggio utile al fine di rimanere all'interno della graduatoria dei progetti ammessi a contributo;

in caso di vendita o cessione non autorizzata dei beni oggetto del finanziamento di cui all'art. 15;

per effetto di esito negativo dei controlli.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario dalle altre Amministrazioni centrali per effetto di altri strumenti normativi.

3. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

4. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 20.

Clausola finale

1. Il Ministero si riserva il diritto di non assegnare finanziamenti qualora i progetti venissero considerati non idonei in relazione all'oggetto, nonchè per sopravvenuta carenza delle risorse allocate e/o per improvvise ragioni di carattere pubblico.

2. Il responsabile del procedimento è il dott. Rossi Massimiliano.

Roma, 2 luglio 2014

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3483

ALLEGATO *A*

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima
e dell'Acquacoltura
Viale dell'Arte n. 16
00144 Roma

PROGRAMMAZIONE FEP 2007-2013
Asse Prioritario 3
Articolo 37 Reg. (CE) n. 1198/2006
Misura 3.1 – Azioni Collettive

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO RICEVENTE

data di spedizione	data ricezione e ora di ricezione	n. protocollo	sigla identificativa pratica
			............/ACO/............

SPAZIO RISERVATO AL RICHIEDENTE

DATI DELL'IMPRESA

Denominazione

Indirizzo completo sede legale (via, n. civico, città, prov, CAP)

P.IVA	Cod. fiscale	Iscrizione registro imprese (numero e data)

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome	Nome	Data di nascita
		/ /

Codice fiscale	Residenza (indirizzo completo – via, n. civico, città, prov, CAP)

Telefono	Fax	e-mail

Persona da consultare	Telefono	Fax

e-mail

Spesa prevista per l'intero progetto al netto di IVA recuperabile	Spesa prevista per l'intero progetto, inclusa IVA non recuperabile,	importo IVA NON recuperabile
€	€	€

Contributo richiesto	% contributo richiesto
€	%

Allega alla presente domanda i documenti previsti all'articolo 6 del decreto ___________________

1) ....
2) ....

Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del disposto di cui all'articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della pesca.

Luogo e data Il Legale Rappresentante [1]

______________________________ ______________________________

[1] Firma semplice con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO *B*

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________

il______________ residente in ____________ Cod. Fisc. ____________________, in qualità di ____________ della ditta ________________ C.F. ____________P. IVA________________

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA QUANTO SEGUE:

1. La suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di__________________ al n________________, con la natura giuridica di____;
2. l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma __________ sono affidate a ____________________
3. la medesima ditta possiede i requisiti relativi alle micro, piccole o medie imprese, previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, rientrando nella categoria della:

☐	Micro impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di _____ (<10)
☐	Piccola impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di ______ (<50)
☐	Media impresa	con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	e	persone occupate in ULA in numero di ______ (<750)

ovvero

☐ che la medesima ditta non possiede i requisiti di micro, piccola e media impresa di cui sopra, ma ha meno di 750 dipendenti ovvero un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro;

4. a carico della medesima ditta non sono in corso procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni; la stessa è in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;

5. in riferimento alle spese previste per la realizzazione del progetto di intervento oggetto di richiesta di contributo non sono stati ottenuti, né richiesti, altri contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi incentivi, contributi a fondo perduto, agevolazioni, sovvenzioni, bonus fiscali e benefici comunque denominati, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti;
6. l'investimento oggetto di richiesta di contributo non comporta la sostituzione di beni che hanno fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni antecedenti la data di emissione del decreto n. ____________________
7. di coprire con fondi propri la quota della spesa di investimento per la quale non intervenga il finanziamento pubblico e, nel caso di finanziamento parziale, l'impegno ad integrare, sempre con fondi propri, la restante spesa progettuale necessaria alla realizzazione totale ovvero di uno stralcio funzionale del progetto di intervento;
8. in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, l'impegno a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di accertamento amministrativo esperito in fase di liquidazione finale per ciascuna unità produttiva;
9. l'impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto della necessarie autorizzazioni (demaniali, urbanistiche, sanitarie, ambientali, ecc);
10. l'impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità di cui all'art. 19 del decreto n. ____________________, nei casi dallo stesso indicati;
11. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA

☐ recuperabile ☐ non recuperabile

ai sensi della seguente base giuridica: ____________

Luogo e data Il Legale Rappresentante[2]

____________________________ ____________________________

[2] Firma semplice, con apposto il timbro della ditta. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

14A08485

DECRETO 14 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - ente di ricerca della regione Siciliana - IRVO - sede di Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 273 del 22 novembre 2012 con il quale il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana – IRVO, ubicato in Palermo, Via Libertà n. 66, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Palermo, Via Libertà n. 66, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. UE 1348/2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di Perossidi	Reg. UE 1348/2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Spettrofotometria UV	Reg. UE 1348/2013 + Reg. UE 299/113 allegato I

14A08381

DECRETO 14 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - ente di ricerca della regione Siciliana - IRVO - sede di Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 273 del 22 novembre 2012 con il quale il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), via Trapani n. 133, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), via Trapani n. 133, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubi-

cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. UE 1348/2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di Perossidi	Reg. UE 1348/2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Spettrofotometria UV	Reg. UE 1348/2013 + Reg. UE 299/113 allegato I

14A08382

DECRETO 14 ottobre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - ente di ricerca della regione Siciliana - IRVO - sede di Ispica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 10 ottobre 2014 dal laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Ispica (RG), C.da Rio Favara, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Ispica (RG), C.da Rio Favara, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Russo.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. UE 1348/2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di Perossidi	Reg. UE 1348/2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Spettrofotometria UV	Reg. UE 1348/2013 + Reg. UE 299/113 allegato I

14A08383

DECRETO 14 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - ente di ricerca della regione Siciliana - IRVO - sede di Milazzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 236 dell'8 ottobre 2010 con il quale al laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Milazzo (ME), via Acque Viole - Business Office Center, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Milazzo (ME), via Acque Viole - Business Office Center, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo)	OIV MA-AS313-03 R 2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R 2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R 2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R 2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R 2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R 2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R 2009
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R 2009
Indice Folin-Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 S.O. allegato p.to 3
Solfati	OIV MA-AS321-05A R 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A R 2009 p.to 4C + OIV MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R 2009 p.to 4C
pH	OIV MA-AS313-15 R 2011
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-11 R 2006
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO All pto 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R 2012 + OIV MA-AS311-02 R 2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R 2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R 2012 p.to 6

14A08384

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Itras società cooperativa a r.l.», in Guidonia Montecelio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 14.11.11 e successiva relazione di mancato accertamento del 12.07.12 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 22.01.14 prot. n. 10460, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Itras Società Cooperativa a r.l.» con sede in Guidonia Montecelio (RM), costituita in data 30.09.09, codice fiscale n. 10637211003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Rubini nato a Viterbo il 26.04.1961, codice fiscale RBNMRZ61D26M082K, domiciliato in Viterbo, via Einaudi n. 8.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08392

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Servizi Eventi - società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 26.02.13 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 22.01.14 prot. n. 10388, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi Eventi - Società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 10.12.03, codice fiscale 07746971006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT), il 23.02.1979, codice fiscale BLLLCU79B23F499A, domiciliato in Roma, via Milano n. 52.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08393

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «M.P.R. – Soc. coop. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 23.03.12 e successiva relazione di mancato accertamento del 21.09.12 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 23.09.13 prot. n. 153340, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.P.R. - Soc. coop. a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 19.12.08, codice fiscale 10256611004, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12.01.1967, Codice fiscale n. FRRLVI67A52D086X, con studio in Roma, via Alfredo Baccarini n. 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08394

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Roblogistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 24 maggio 2012 e successivo accertamento del 2 agosto 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 22 gennaio 2014, prot. n. 10504, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Roblogistica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 19 gennaio 2010, codice fiscale n. 10783681009, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico de Stasio nato a Foggia il 10 dicembre 1965, codice fiscale DSTFRC65T10D643P, con studio in Roma, via Salaria n. 292.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08395

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Beta 2009 cooperativa a mutualità prevalente», in Zagarolo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 27 gennaio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 26 marzo 2014, prot. n. 49570, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Beta 2009 cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Zagarolo (Roma), costituita in data 3 luglio 2009, codice fiscale n. 10554951003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Isabella Gigli, nata a Roma il 6 febbraio 1983, codice fiscale GGLSLL83B46H501P, con studio in Roma, via Conca d'Oro n. 287.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08396

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Ardeatina Trasporti & Traslochi società cooperativa di lavoro», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 7 novembre 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 25 marzo 2014, prot. n. 48638, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ardeatina Trasporti & Traslochi società cooperativa di lavoro», con sede in Roma, costituita in data 29 aprile 2009, codice fiscale n. 10470691006, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Isabella Gigli nata a Roma il 6 febbraio 1983, codice fiscale GGLSLL83B46H501P, con studio in Roma, via Conca d'Oro n. 287.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08397

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Mondo servizi società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 4 marzo 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 23 gennaio 2014, prot. n. 11011, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreto:

Art. 1.

La società cooperativa «Mondo servizi società cooperativa», con sede in Roma, costituita in data 10 aprile 2008, codice fiscale n. 09970771003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Livia Ferrara, nata a Cosenza il 12 gennaio 1967, codice fiscale FRRLVI67A52D086X, con studio in Roma, via Alfredo Baccarini n. 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08398

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Lucky pluriservizi società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 31 gennaio 2013 e successivo accertamento del 31 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 22 gennaio 2014. prot. n. 10413, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lucky Pluriservizi società cooperativa», con sede in Roma, costituita in data 15 luglio 2008, codice fiscale n. 06124631216, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore dott. Stefano Chirico nato a Caserta il 31 agosto 1970, codice fiscale CHRSFN70M31B963H, con studio in Roma, via Foglia n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08399

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Task force service società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 23 aprile 2012 e successiva relazione di mancato accertamento dell'11 settembre 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in data 23 gennaio 2014, prot. n. 11018, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Task Force Service società cooperativa», con sede in Roma, costituita in data 27 settembre 2007, codice fiscale n. 09660701005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Iorio nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 20 marzo 1975, codice fiscale RIOMLE75C20H931E, residente in Roma, via Tuscia n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Direttore generale: MOLETI

14A08400

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «La Sesta - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 5.11.2013 effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26.03.2014 prot. n. 49438, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Sesta - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Nettuno (Roma), costituita in data 24.04.1974, codice fiscale 02314250586, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone il 15.05.1966, codice fiscale BRNLFD66E-15D122O, con studio in Roma, viale Libia n. 98.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08401

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa Coopcasa Santanna società cooperativa edilizia», in Ronciglione e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 14.10.2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 25.03.2014 prot. n. 48600 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Coopcasa Santanna società cooperativa edilizia» con sede in Ronciglione (VT), costituita in data 28.12.1979, codice fiscale 00300710563, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Vinicio Di Girolamo, nato a Roma il 25.05.1955, codice fiscale DGRVNC55E-25H501W, con studio in Tuscania (VT), via Verona n. 59.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08402

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Rico 2000 società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 04.12.12 e successiva relazione di mancato accertamento del 16.05.13 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 27.02.14 prot. n. 34313, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Rico 2000 Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Benevento, costituita in data 20.10.05, codice fiscale 92029620629, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Maria Pastore nata a Benevento il 13.02.1977, codice fiscale PSTMRA77B53A783T, residente in Ponte (BN), Via Campo Sportivo, snc.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08403
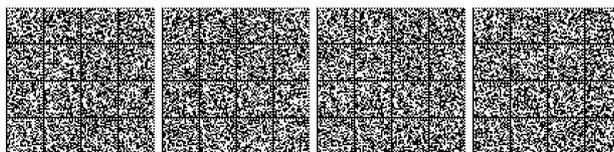
DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Roselco a responsabilità limitata – Cooperativa a mutualità prevalente», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 22.04.12 e successivo accertamento del 22.06.12 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 17.12.13 prot. n. 207842, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Roselco a responsabilità limitata - cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Genova, costituita in data 15.04.10, codice fiscale 01962350995, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Emilio Gatto, nato a Genova il 01.10.1969, codice fiscale GTTMLE69R01D969V, con studio in Genova, Piazza Raffaele Rossetti n. 1/1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08404

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «Coop Gros 2000 società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 28.06.2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26.03.2014 prot. n. 49535 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop Gros 2000 società cooperativa» con sede in La Spezia, costituita in data 02.02.2000, codice fiscale 01091260115, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Valentina Malfanti, nata a La Spezia il 17.03.1976, codice fiscale MLFVNT76C57E463W, con studio in La Spezia, via G. Doria n. 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Pursennid»

Estratto determinazione V&A n. 2072/2014 dell'8 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale PURSENNID, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 004758025 - «12 mg compresse rivestite» 40 compresse, A.I.C. n. 004758049 - «12 mg compresse rivestite» 30 compresse:

Produzione del principio attivo Sennosidi A+B (sali di calcio):	
DA: Section 3.2.S.2.1 Manufacturers HOLDER Novartis Pharma AG Basilea- CH CH-4002 MANUFACTURING SITE Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 Basilea- CH CH-4056	A: Novartis Pharma AG Basilea- CH CH-4002 Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. 10-50, Furukawacho Mukaimachi Nichome, Hida, Gifu, 509-4241, Japan Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 Basilea- CH
(Manufacture and Quality control)	CH-4056 (Manufacture and Quality control) Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. Kamino Plant 8, Furukawacho Kamino, Hida, Gifu, 509-4263, Japan (Manufacture) Alps Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. 10-50, Furukawacho Mukaimachi Nichome, Hida, Gifu, 509-4241, Japan (Quality control)

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio - Varese, Italia, (codice fiscale n. 00687350124).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08265

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Proxagol»

Estratto determinazione V&A n. 2088/2014 del 13 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva), relativamente al medicinale PROXAGOL, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 033426014 - «223 mg/100 ml collutorio» flacone da 200 ml, A.I.C. n. 033426026 - «0,223% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml:

inserimento del sito Synteco S.p.a. (via Parco del Ticino n. 10, 27100 Pavia Italia) come nuovo produttore della sostanza attiva Naprossenato di Cetiltrimetilammonio Soluzione Acquosa.

Titolare A.I.C.: Union Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Adige n. 5, 66020 San Giovanni Teatino - Chieti (CH) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08266

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Pevisone»

Estratto determinazione V&A n. 2162/2014 del 14 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.l.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.l.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova, relativamente al medicinale PEVISONE, nelle forme e confezioni AIC n. 025036029 - Latte dermatologico 30 ml:

DA:	A:
Specifiche di controllo del prodotto finito: saggio del principio attivo "TRIAMCINOLONE ACETONIDE" (al rilascio e al termine del periodo di validità): 105-115%	Specifiche di controllo del prodotto finito: saggio del principio attivo "TRIAMCINOLONE ACETONIDE" al rilascio: 105-115% al termine del periodo di validità: **95**-115% **Purezza cromatografica di econazolo nitrato:** **a. ciascun prodotto di degradazione non specificato ≤ 0.2 %** **b. prodotti di degradazione totali ≤ 0.5 %** **Metodo: DS-TMD-12918** **Purezza cromatografica di triamcinolone acetonide:** **a. ciascun prodotto di degradazione specificato e identificato** **i. R419298** **al rilascio: ≤ 0.5 %; al termine del periodo**

	di validità: ≤ 1.2 % **ii. R015471** **al rilascio: ≤ 0.5 %; al termine del periodo di validità: ≤ 0.5 %** **iii. R418305** **al rilascio: ≤ 0.5 %; al termine del periodo di validità: ≤ 3.0 %** **iv. R421348** **al rilascio: ≤ 0.5 %; al termine del periodo di validità: ≤ 1.2 %** **v. R423863** **al rilascio: ≤ 0.5 %; al termine del periodo di validità: ≤ 0.7 %** **b. ciascun prodotto di degradazione non specificato ≤ 0.5 %** **c. prodotti di degradazione totali** **al rilascio: ≤ 2.5 %; al termine del periodo di validità: ≤ 7.0 %** **Metodo: DS-TMD-12918** **Identificazione e saggio del conservante acido benzoico: 90.0 - 110.0 %** **Metodo: DS-TMD-12918** **Identificazione e saggio del conservante butilidrossianisolo** **al rilascio: 90.0 - 110.0 %** **al termine del periodo di validità: 60.0 - 110.0 %** **Metodo: DS-TMD-12918** **Purezza microbiologica** **a. Test di conta microbica Ph. Eur. 5.1.4** **Metodo: Ph. Eur. 2.6.12** **b. Microorganismi specifici Ph. Eur. 5.1.4** **Metodo: Ph. Eur. 2.6.13**
Metodi di controllo del prodotto finito: Identificazione e saggio dei principi attivi econazolo nitrato e triamcinolone acetonide HPLC Identificazione di econazolo nitrato UHPLC	Metodi di controllo del prodotto finito: Identificazione e saggio dei principi attivi econazolo nitrato e triamcinolone acetonide **UHPLC - DS-TMD-12918** Identificazione di econazolo nitrato UHPLC **UV**
Identificazione di triamcinolone acetonide UHPLC	Identificazione di triamcinolone acetonide UHPLC **UV**

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione:

AIC n. 025036029:

Latte dermatologico 30 ml

a

«1%+ 0,1 % Emulsione cutanea» flacone da 30 ml.

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano Italia, (codice fiscale 00962280590).

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08267

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Estratto determinazione V&A n. 2159/2014 del 14 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.c.1.b Modifiche nel confezionamento primario del principio attivo Composizione qualitativa e/o quantitativa per i principi attivi biologici o immunologici sterili e non congelati, relativamente al medicinale INFLUPOZZI ADIUVATO, nelle forme e confezioni AIC n. 034377010 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml, AIC n. 034377022 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml:

da:

Contenitori per intermedi biologici (BioProcess Containers - *BPC)* da 50L in Etilen Vinil Acetato, per la conservazione presso il sito Novartis Vaccines and Diagnostics di Liverpool e il trasporto dal sito Novartis Vaccines and Diagnostics di Liverpool al sito Novartis Vaccines and Diagnostics di Siena, dell'intermedio di produzione: antigene monovalente filtrato in bulk.

a:

Contenitori per prodotti intermedi biologici (BioProcess Containers - *BPC)* CXS-14 da 50L e da 50-200L, per la conservazione presso il sito Novartis Vaccines and Diagnostics di Liverpool e il trasporto dal sito Novartis Vaccines and Diagnostics di Liverpool al sito Novartis Vaccines and Diagnostics di Siena, dell'intermedio di produzione: antigene monovalente filtrato in bulk.

Titolare AIC: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Fiorentina, 1 - 53100 Siena - Italia (codice fiscale 01392770465).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08268

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gonasi Hp»

Estratto determinazione V&A n. 2087/2014 del 13 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea La modifica riguarda una sostanza attiva biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico, relativamente al medicinale GONASI HP, nelle forme e confezioni AIC n. 003763176 - «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml:

DA	A
Produttore: IBSA Institut Biochimique SA Reparto Principi Attivi Biologici Via Industria 6814 Cadempino (Switzerland)	1) Produttore hCG crudo: Qingdao Huashan Biochemical Co. Ltd No. 7 Workshop – Sapphire Industrial Zone Huashan Town – Jimo City Qingdao Shadong Peoples Republic of China 2) Produttore responsabile dei controlli su hCG crudo prima della purificazione: IBSA Institut Biochimique SA Via Cantonale, Zona Serta, 6814 Lamone (Switzerland) 3) Produttore responsabile della purificazione di hCG: IBSA Institut Biochimique SA Reparto Principi Attivi Biologici Via Industria 6814 Cadempino (Switzerland)

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 – Lodi - Italia (codice fiscale 10616310156).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08269

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Flixotide»

Estratto determinazione V&A n. 2158/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLIXOTIDE

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.8 e 5.1 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale FLIXOTIDE, nelle forme e confezioni AIC n. 028667020 - «50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni, AIC n. 028667095 - «125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni, AIC n. 028667107 - «250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sottopressione da 120 erogazioni, AIC n. 028667160 - «100 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 dosi, AIC n. 028667184 - «250 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 dosi, AIC n. 028667208 - «500 mcg polvere per inalazione» inalatore 60 dosi, AIC n. 028667210 - «500 mcg/2ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose Nebules.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via A. Fleming, 2, 37135 – Verona - Italia (codice fiscale 00212840235).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08270

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fentanest»

Estratto determinazione V&A n. 2081/2014 del 13 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FENTANEST).

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto al paragrafo 6.6 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale FENTANEST, nelle forme e confezioni AIC n. 020473029 - «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Italia (codice fiscale 06954380157).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08271

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Difosfonal»

Estratto determinazione V&A n. 2155/2014 del 14 ottobre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), B.I.a.1.f) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità del principio attivo per la sostituzione o l'aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo o la prova dei lotti, relativamente al medicinale DIFOSFONAL, nelle forme e confezioni AIC n. 026510091 - «200 mg/4ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con Lidocaina 1%» 3 fiale, AIC n. 026510103 - «200 mg/4ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con Lidocaina 1%» 6 fiale:

DA:	A:
<u>3.2.S.2.1. Produttore di principio attivo:</u> disodio clodronato S.I.M.S. srl - Località Filarone, 50066 - Reggello (FI) controllo HPLC per sostanze correlate Abiogen Pharma S.p.A. - Ospedaletto (PI) CTP Laboratories S.r.l. - Poggibonsi (PI) controlli microbiologici e endotossine batteriche EUROFINS BIOLAB Srl - Vimodrone (MI)	<u>3.2.S.2.1. Produttore di principio attivo:</u> disodio clodronato S.I.M.S. srl - Località Filarone, 50066 - Reggello (FI) controllo HPLC per sostanze correlate Abiogen Pharma S.p.A. - Ospedaletto (PI) CTP Laboratories S.r.l. - Poggibonsi (PI) controlli microbiologici e endotossine batteriche EUROFINS BIOLAB Srl - Vimodrone (MI) **FARCHEMIA S.r.l. - Via Bergamo, 121 - 24047 Treviglio (BG)** **controllo HPLC per sostanze correlate** **Abiogen Pharma - Ospedaletto (PI)** **controlli microbiologici e endotossine batteriche** **EUROFINS BIOLAB - Vimodrone (MI)** **controllo metalli pesanti** **Lab Analysis - Casanova Lonati (PV)** Versione DMF 2011 con aggiornamenti di Settembre 2014

Il principio attivo è controllato secondo le specifiche di Farmacopea Europea edizione corrente.

Titolare AIC: SPA Società Prodotti antibiotici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8 - 20143 Milano - Italia (codice fiscale 00747030153).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08272

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Depo Medrol»

Estratto determinazione V&A n. 2156/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DEPO MEDROL)

E' autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 e 5.3 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale DEPO MEDROL, nelle forme e confezioni AIC n. 017932017 - "40 MG/ML SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 FIALA DA 1 ML, AIC n. 017932029 - "40 MG/ML SOSPENSIONE INIETTABILE" 3 FIALE DA 1 ML

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

TITOLARE AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA ISONZO, 71, 04100 - LATINA (LT) Italia (codice fiscale 06954380157)

STAMPATI

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08273

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Daunoblastina»

Estratto determinazione V&A n. 2085/2014 del 13 ottobre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente, B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo, B.III.2 *z)* - Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro – Altra variazione, B.I.b.1.h) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Aggiunta o sostituzione (ad esclusione delle sostanze biologiche o immunologiche) di un parametro di specifica con il metodo di prova corrispondente per motivi di sicurezza o di qualità, B.I.d.1.a.1 Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato Periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio Riduzione, B.I.d.1.b.1 Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato Condizioni di stoccaggio Adozione di condizioni di stoccaggio del principio attivo più restrittive, relativamente al medicinale DAUNOBLASTINA, nelle forme e confezioni AIC N. 021035023 - "20 MG/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE " 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE DA 10 ML:

Variazione IA: B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente.

Variazione IB: B.I.b.1.h Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Aggiunta o sostituzione (ad esclusione delle sostanze biologiche o immunologiche) di un parametro di specifica con il metodo di prova corrispondente per motivi di sicurezza o di qualità.

Variazione II: B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo.

Da **A**

PRESENT[9,10]	PROPOSED[9,10]
3.2.S.4.1 Specifications	***3.2.S.4.1 Specifications***
Test Name Test Method Acceptance Criteria	**Test Name Test Method Acceptance Criteria**
Description Visual Inspection Orange-red, fine, crystalline powder	Description Visual Inspection Orange-red, fine, crystalline powder, hygroscopic
Identity of Daunorubicin HCl HPLC (MA4292XX) Retention time meets standard	Identity of Daunorubicin HCl Ph.Eur. (IR) The maximum absorptions are concordant in position and relative intensity to those of the reference spectrum
	Identity of Chloride Ph. Eur. Meets Ph.Eur. requirements
	0.5% water solution
	Not specified --- ---
	pH Ph. Eur. 4.5 - 6.5
Not previously specified --- ---	Determination of Water Ph. Eur. NMT 3.0%
	Not specified --- ---

PRESENT[9,10]	PROPOSED[9,10]
0.5% water solution	Assay of Daunorubicin HCl on the anhydrous and solvent-free substance Ph.Eur. (HPLC) 97.0 - 102.0%
Clarity Ph. Eur. Clear	
pH Ph. Eur. 4.5 - 6.5	Not specified
Determination of Water Ph. Eur. NMT 4.0%	--- ---
Sulphated ash Ph. Eur. NMT 0.5%	Total of Other impurities Ph.Eur. (HPLC) NMT 2.5%
Assay of Daunorubicin HCl on the anhydrous and solvent-free substance HPLC (MA4292XX) 97.0 - 102.0%	Daunorubicinone Ph.Eur. (HPLC) NMT 0.5%
	Daunorubicinol Ph.Eur. (HPLC) NMT 1.5%
Total Related Substances HPLC (MA4292XX) NMT 3.0%	Doxorubicin Ph.Eur. (HPLC) NMT 0.5%
Not previously specified --- ---	Any other impurity Ph.Eur. (HPLC) NMT 0.5%
Not previously specified --- ---	**Residual Solvents**
Not previously specified --- ---	Not specified
Not previously specified --- ---	--- ---
Not previously specified --- ---	Butanol Ph. Eur. (GC) NMT 1.0%
Residual Solvents	Acetone Ph. Eur. (GC) NMT 1.0%
Total (acetone, ethanol, n-butanol, methanol) GC (MA0071XX) NMT 4.0%	Chloroform Ph. Eur. (GC) NMT 200 ppm
	Methanol Ph. Eur. (GC) NMT 3000 ppm
Not previously specified --- ---	Ethanol Ph. Eur. (GC) NMT 0.5%
Not previously specified --- ---	Bacterial Endotoxins Ph. Eur. 2.6.14/USP <85> NMT 1.67 EU/mg
Not previously specified --- ---	
Methanol GC (MA0071XX) NMT 100 ppm	
Not previously specified --- ---	
Bacterial Endotoxins Ph. Eur. 2.6.14/USP <85> NMT 1.67 EU/mg	

Variazione IB: B.I.d.1.a.1 Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggioo delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato. Periodo di ripetizione della prova /periodo di stoccaggio. Riduzione

Da	A
3.2.S.7.1 Stability Summary and conclusions Retest period of 24 months for Daunorubicin Hydrochloride stored below 25°C.	***3.2.S.7.1 Stability Summary and conclusions*** Retest period of 12 months for Daunorubicin Hydrochloride stored in refrigerator (at 5°C ± 3° C).

Variazione IB: B.I.d.1.b.1. Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggioo delle condizioni di stoccaggio del principio attivo quando non vi è un certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione della prova nel quadro del fascicolo approvato. Condizioni di stoccaggio. Adozione di condizioni di stoccaggio del principio attivo piu restrittive.

Da	A
3.2.S.7.1 Stability Summary and conclusions Retest period of 24 months for Daunorubicin Hydrochloride stored below 25°C.	***3.2.S.7.1 Stability Summary and conclusions*** Retest period of 12 months for Daunorubicin Hydrochloride stored in refrigerator (at 5°C ± 3° C).

Variazione IB: B.III.2.z. Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro. Cambio delle specifiche e dei metodi analitici al fine di conformarsi alla Farmacopea Europea.

Da	A
3.2.S.4.2 Analytical Procedures **Assay**: according to in-house method. **Residual Solvents**: according to in-house method.	***3.2.S.4.2 Analytical Procedures*** **Assay**: according to Ph.Eur (HPLC). 2.4.24. **Residual Solvents**: according to Ph.Eur.(GC) 2.2.29.

TITOLARE AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA ISONZO, 71, 04100 - LATINA (LT) Italia, (codice fiscale 06954380157)

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08274

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cefotaxima Teva»

Estratto determinazione V&A n. 2157/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della variazione C.I.3.z Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio sulla sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione (PASS), o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall'autorità competente a norma degli articoli 45 o 46 del regolamento (CE) n. 1901/2006 – Altra variazione, C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CEFOTAXIMA TEVA)

E' autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale CEFOTAXIMA TEVA, nelle forme e confezioni AIC n. 035374014 - "2 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML, AIC n. 035374038 - "1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E ENDOVENOSO" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML, AIC n. 035374040 - "1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

TITOLARE AIC: TEVA ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA MESSINA, 38, 20154 - MILANO (MI) Italia (codice fiscale 11654150157)

STAMPATI

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

SMALTIMENTO SCORTE

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08275

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determinazione V&A n. 2083/2014 del 13 ottobre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: B.II.b.5.c) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione, B.II.b.5.e) Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito Estensione dei limiti IPC approvati, tale da avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto finito, B.II.b.5 *z)* Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito – Altra variazione, B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, relativamente al medicinale BUSCOPAN, nelle forme e confezioni AIC n. 006979037 - "20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE 1 ML:

Modifica batch size

Modifiche Processo produttivo Modifiche controlli in process

TITOLARE AIC: BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in VIA LORENZINI, 8, 20139 - MILANO (MI) Italia, (codice fiscale 00421210485)

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08300

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Aureocort»

Estratto determinazione V&A n. 2086/2014 del 13 ottobre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva), relativamente al medicinale AUREOCORT, nelle forme e confezioni AIC n. 020867026 - POMATA DERMATOLOGICA 30 G:

Aggiunta del produttore di API Crystal Pharma S.A.U. per la produzione del principio attivo "triamcinolone acetonide micronizzato", supportato da ASMF

E' autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione: AIC n. 020867026 da:

POMATA DERMATOLOGICA 30 G

a

"3 % + 0,1 % crema" tubo da 30 g

TITOLARE AIC: TEOFARMA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA FRATELLI CERVI, 8, 27010 - VALLE SALIMBENE - PAVIA (PV) Italia, (codice fiscale 01423300183)

ADEGUAMENTO STANDARD TERMS

E' approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08301

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato relativo alla rettifica del decreto n. 55/Ric. del 14 febbraio 2012, limitatamente al progetto DM49146.

Con il decreto direttoriale prot. n. 1512/Ric. del 28 aprile 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 luglio 2014, è stato rettificato il decreto direttoriale prot. n. 55/Ric. del 14 febbraio 2012 limitatamente al progetto DM49146.

Ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito internet del MIUR all'indirizzo www.miur.it.

14A08484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 2 maggio 2014.

Con ministeriale n. 36/0013653/MA004.A007/RAG-L-83 dell'8 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 2 maggio 2014, concernente variazioni al regolamento di attuazione della normativa in materia di riscatto.

14A08466

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 24 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0013953/MA004.A007/CONS-L-53 del 14 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 24 luglio 2014, recante: «Regolamento di attuazione ex art. 4, comma 5 dello statuto. Attività di sviluppo e sostegno all'esercizio della libera professione dei propri associati».

14A08467

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 26-27 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0013538/MA004.A007/ING-L-125 del 6 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014, concernente modifiche all'art. 24 del regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012), in materia di trattamento spettante ai superstiti del pensionato di invalidità.

14A08468

Approvazione della delibera n. 3/28GEN14/ICDA adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari, in data 28 gennaio 2014.

Con ministeriale n. 36/0013650/MA004.A007/VET-L-51 dell'8 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/28GEN14/ICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV), in data 28 gennaio 2014, concernente l'aggiornamento delle tabelle di calcolo della riserva matematica per il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, nonché per la riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45.

14A08469

Approvazione della delibera n. 43 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0014130/MA004.A007/PG-L-65 del 16 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 43 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 30 luglio 2014, concernente modifiche agli articoli 22 e 23 del regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, relativi alla revisione della disciplina del trattamento di disoccupazione in caso di dimissioni volontarie.

14A08470

Approvazione della delibera n. 41 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 30 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0014131/MA004.A007/PG-L-64 del 16 ottobre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 41 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 30 luglio 2014, concernente l'aumento dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro all'1% per il periodo 1° settembre 2014-31 dicembre 2016.

14A08471

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accreditamento di CAF CNA Srl, in Roma per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.

La CAF CNA SRL, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini, 9/a - 00162 Roma, iscritta al Registro imprese con numero 04417981000, con decreto direttoriale del 7 ottobre 2014 adottato dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, è accreditata per l'esercizio definitivo dell'attività di Agenzia per le imprese di cui al punto 4, lettera *a)* dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 negli ambiti territoriali di competenza delle Regioni Lazio, Marche e Veneto, con riferimento al settore EA n. 01: Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento); EA n. 28b: Imprese di installazione, conduzione e manutenzione d'impianti; EA n. 29a: Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio; EA n. 29b - Riparazione di cicli, motocicli e autoveicoli; EA n. 30: Alberghi, ristoranti e bar; EA n. 35: Pulizia e disinfestazione ed EA n. 39: Acconciatori, Estetisti, Centri benessere ed attività assimilabili, Tatuatori & Piercing, Tintolavanderie, Rimesse di veicoli, Attività di intermediazione affari, Installazione e gestione di giochi, videogiochi e lotterie, Circoli privati ed associazioni.

Il decreto di accreditamento ha validità triennale a decorrere dal 10 ottobre 2014 (data di pubblicazione del decreto sul portale www.impresainungiorno.gov.it.) ed è efficace dalla medesima data.

14A08464
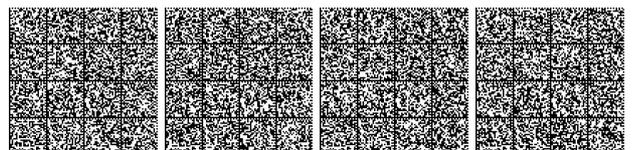
REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 38 del 26 settembre 2014.

Il Commissario Straordinario delegato ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, 91 in relazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 38 del 26/09/2014 ha provveduto all'approvazione del regolamento e dello schema di convenzione per l'attuazione degli interventi ricompresi nell'accordo all'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 1° ottobre 2014 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/interventi-straordinari-e-di-emergenza

14A08495

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca del decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dottore Gilberto Roman Guglielmo Caldarozzi.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 2014 è stato revocato - per indegnità - il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1999, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dottore Gilberto Roman Guglielmo Caldarozzi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, pag. 13, prima colonna, rigo n. 45, (elenco Cavalieri Nazionali del Ministero dell'Interno).

14A08459

Revoca del decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dottore Giovanni Luperi.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 2014 è stato revocato - per indegnità - il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1996, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dottore Giovanni Luperi.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997, pag. 12, quarta colonna, rigo n. 71, (elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

14A08460

Revoca del decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Capitano di Corvetta Antioco Esposito.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 2014 è stato revocato - per indegnità - il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1998, per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Capitano di Corvetta Antioco Esposito.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 172 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999, pag. 18, terza colonna, rigo n. 28, (elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

14A08461

Revoca del decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al Tenente Colonnello Gino Fata Livia.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 2014 è stato revocato — per indegnità — il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2000, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" al Tenente Colonnello Gino Fata Livia.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 161 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, pag. 22, rigo n. 39, (elenco Cavalieri nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri).

14A08462

Revoca dei decreti di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» al dottore Francesco Gratteri.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e dell'art. 12 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 2014 sono stati revocati — per indegnità — i decreti del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1999 e 2 giugno 2001, per la parte relativa al conferimento delle onorificenze di Ufficiale e di Commendatore dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" al dottore Francesco Gratteri.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, pag. 12, prima colonna, rigo n. 45, (elenco Ufficiali nazionali del Ministero dell'interno) e nel Supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2002, pag. 16, rigo n. 10, (elenco Commendatori nazionali del Ministero dell'interno).

14A08463

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-255) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
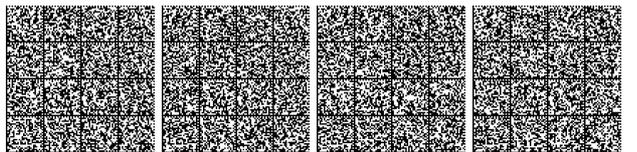
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.